



Bruxelles, 25.8.2022
COM(2022) 418 final

2022/0245 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la modifica degli allegati I, II e III dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda una modifica degli allegati I, II e III dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale¹.

L'accordo mira a stabilire una più efficace cooperazione tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria in materia penale. Ai sensi dell'accordo, lo Stato richiesto è tenuto a fornire, su richiesta dello Stato richiedente, assistenza giudiziaria in relazione a indagini, azioni penali e altri procedimenti, inclusi quelli giudiziari, in materia penale.

L'accordo è stato firmato il 30 novembre e il 15 dicembre 2009, con riserva della sua conclusione. È stato concluso con decisione 2010/616/UE del Consiglio², del 7 ottobre 2010, ed è entrato in vigore il 2 gennaio 2011.

Gli allegati dell'accordo elencano le autorità centrali delle parti contraenti (allegato I), le autorità che sono competenti ai sensi delle leggi degli Stati ad emettere richieste di assistenza giudiziaria a norma dell'accordo (allegato II) e le lingue accettate (allegato III).

Conformemente all'articolo 30 dell'accordo, gli allegati sono parte integrante dell'accordo.

Dovendo tener conto di alcune modifiche concernenti le autorità nazionali degli Stati membri è ora opportuno aggiornare tali allegati. Gli Stati membri hanno comunicato al Segretariato generale del Consiglio la necessità di dette modifiche. La presente decisione include nell'accordo le modifiche proposte dagli Stati membri.

Il 20 novembre 2017 è inoltre entrato in vigore il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio³ che, all'articolo 104, paragrafo 3, stabilisce che gli accordi internazionali con uno o più paesi terzi conclusi dall'Unione o cui l'Unione ha aderito a norma dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in ambiti di competenza della Procura europea (EPPO) sono vincolanti per l'EPPO. Alla luce di tale disposizione, è necessario aggiornare gli allegati dell'accordo per garantire che l'EPPO, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, sia riconosciuta come autorità competente ad emettere, inviare, ricevere e rispondere a richieste di assistenza giudiziaria ai sensi dell'accordo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Quello di cui trattasi è l'unico accordo internazionale a livello dell'UE sulla cooperazione giudiziaria in materia penale che includa negli allegati un elenco di autorità competenti e centrali e di lingue accettate. L'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio fornisce inoltre la base giuridica per il riconoscimento dell'EPPO quale autorità centrale e competente ai fini dell'accordo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

¹ GU L 39 del 12.2.2010, pag. 20.

² GU L 271 del 15.10.2010, pag. 3.

³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Solo il Consiglio, su proposta della Commissione, può modificare gli allegati dell'accordo.

- **Proporzionalità**

La proposta si limita a quanto necessario per garantire che gli allegati dell'accordo siano aggiornati e per conseguire gli obiettivi perseguiti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente decisione comprende modifiche riguardanti le autorità nazionali da includere negli allegati dell'accordo, come proposto dagli Stati membri.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto in quanto la proposta riguarda l'accordo vigente tra l'UE e il Giappone relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale, i cui allegati vengono ora aggiornati per tener conto di modifiche fattuali proposte dagli Stati membri e (per l'EPPO) dalla Commissione riguardo agli allegati I, II e III dell'accordo.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta include il testo modificato degli allegati I, II e III dell'accordo, che stabiliscono: l'elenco delle autorità centrali delle parti contraenti (allegato I), le autorità competenti ai sensi delle leggi degli Stati ad emettere richieste di assistenza giudiziaria a norma dell'accordo (allegato II) e le lingue accettate (allegato III). Negli allegati è inoltre incluso un nuovo organo dell'Unione, la Procura europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la modifica degli allegati I, II e III dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale⁵ ("accordo") è stato concluso con decisione 2010/616/UE del Consiglio⁶ ed è entrato in vigore il 2 gennaio 2011.
- (2) Gli allegati dell'accordo elencano le autorità centrali delle parti contraenti (allegato I), le autorità competenti ad emettere richieste di assistenza giudiziaria a norma dell'accordo (allegato II) e le lingue accettate (allegato III). Conformemente all'articolo 30 dell'accordo, le parti contraenti possono modificare gli allegati previo reciproco consenso senza modificare l'accordo stesso.
- (3) Poiché occorre tener conto di alcune modifiche concernenti le autorità nazionali degli Stati membri e garantire che la Procura europea sia riconosciuta come autorità competente ad emettere, inviare, ricevere e rispondere a richieste di assistenza giudiziaria ai sensi dell'accordo, è necessario aggiornare i suddetti allegati dell'accordo.
- (4) [A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.] **OPPURE** [A norma degli articoli 1 e 2 [nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1,] del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione

⁴ GU C del , pag. .

⁵ GU L 39 del 12.2.2010, pag. 20.

⁶ GU L 271 del 15.10.2010, pag. 3.

europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, la modifica degli allegati I, II e III dell'accordo.

Il testo degli allegati I, II e III dell'accordo modificati è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione europea, alla notifica prevista dall'articolo 30 dell'accordo al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea alla modifica degli allegati I, II e III del medesimo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*